



COMUNE DI MARZI

(Provincia di Cosenza)

Via Nazionale, 38 , cap. 87050

Tel 0984-961208 - FAX 0984-981777

Prot. 0008 del 02/01/2019

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI MARZI - ANNO 2018 - LEGGE 431/98 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- II TUEL n°267/2000;
- la Legge n. 431 del 09.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- la legge regionale n. 1 del 11/01/2006, art. 9, comma 5;
- la Legge n.133 del 06.08.2008.

RENDE NOTO

CHE è indetto un bando di concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato ai conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione. A decorrere dal 02/01/2019 e fino al 02/03/2019 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere i contributi, relativamente all'anno 2018 compatibilmente con le risorse disponibili.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto C (Titolarità di contratto e assenza rapporti di parentela per un alloggio ad uso abitativo, che si riferisce al soggetto richiedente il contributo).

A) Cittadinanza

- A.1) Cittadinanza italiana *oppure*
- A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*
- A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs.286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002. n. 189.

B) Residenza

- B.1) Residenza anagrafica nel Comune di Marzi, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
- B.2) I cittadini immigrati devono essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione.

C) Titolarità Di Contratto per un alloggio ad uso abitativo e assenza di rapporti di parentela

- C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel . Comune di Marzi , stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate.
- C. 2) Assenza di rapporti di parentela o di affinità entro il secondo grado tra il conduttore ed il Locatore.

D) Assenza Di Assegnazioni Di Alloggi Pubblici.

- D. 1) non essere assegnatario di un alloggio d'Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale;
- D. 2) non essere assegnatario di un alloggio comunale.

E) Titolarità Di Diritti Reali Su Alloggi

E.1) Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.

E.2) Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo:

- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- titolarità di una quota su più alloggi purché le quote, prese singolarmente, non siano superiori al 50%;
- alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure in presenza di un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio.

F) Situazione Economica

F.1) **Valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), **Valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed incidenza del canone d'affitto annuo, al netto degli oneri accessori, sui valore ISE rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA	VALORE ISE EURO	VALORE ISEE EURO	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	Fino a 11.913,20		Non inferiore al 14%
FASCIA B	Da 11.913,20 a 17.000,00	Fino a 15.000,00	Non inferiore al 24%

Il valore ISEE indicato nella tabella ai soli fini della collocazione nella fascia B, è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente d'età superiore a 65 anni.

Tali condizioni non sono tra loro cumulabili.

F.2) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni

I requisiti relativi alla situazione economica di cui alla lettera F) sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall' Inps.

2. ATTESTAZIONE ISE/ISEE DOCUMENTAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi del D.lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.n. 130/2000, del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01 e del DPCM del 18.05.2001, l'attestazione ISE/ISEE rilasciata dalla banca dati INPS, valevole per questo Bando di Concorso, viene calcolata con il reddito complessivo del nucleo familiare, che è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi, presentata nell'anno 2018 (riferita ai redditi percepiti nel 2017) al netto degli oneri deducibili e al lordo della "no tax area".

Pertanto coloro che risultano in possesso di attestazione ISE/ISEE ancora in corso di validità calcolata con i redditi relativi all'anno 2017 potranno utilizzarla ai fini della presentazione della domanda a valere sul presente bando di concorso.

Non sono efficaci:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Per quanto riguarda le persone che risultano a carico fiscale, ai fini IRPEF, di altro soggetto si ricorda che, ai sensi del DPCM del 18.05.2001, devono essere indicate nell'attestazione ISE/ISEE della persona di cui risultano a carico, anche se non presenti nello stato di famiglia anagrafico, poiché residenti altrove. Pertanto, in questi casi, l'attestazione ISE/ISEE da presentare, ai fini dell'erogazione del contributo, è quella della persona/e della quale risultano a carico fiscale.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal titolare di contratto e compilata esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Marzi che saranno in distribuzione presso la sede comunale:

La domanda dovrà, PENA L'ESCLUSIONE, essere presentata entro e non oltre il giorno 02/03/2019 con le seguenti modalità:

- Consegna brevi-manu dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12:30 -
- Via pec all'indirizzo **tecnico.marzi@asmepec.it**
- Spedizione tramite Raccomandata A.R. entro il termine di cui sopra indirizzata al Comune di Marzi.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE

Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare i seguenti documenti (Tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati all'atto della presentazione della domanda - non si accetteranno ulteriori documenti dopo la consegna della stessa). La mancanza, anche di un solo documento, comporterà l'esclusione dal bando:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore la domanda;
2. Copia del codice fiscale del sottoscrittore la domanda;
3. Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica riferita ai redditi 2017 di tutto il nucleo familiare;
4. Copia dell'atto di separazione omologato;
5. Copia contratto di locazione;

6. Copia di pagamento imposta di registro annuale riferita all'anno 2018;
7. Carta o permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare;
8. Certificato storico di residenza (solo per i cittadini immigrati);
9. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la fonte accertabile del pagamento del canone qualora il nucleo familiare si trovi nelle seguenti condizioni (si precisa che in tal caso saranno effettuati i dovuti controlli previsti dal Bando):
 - a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
 - b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
 - e) somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo, fino ad un importo percentuale, stabilito dal Comune, del 10%;

5. ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo 2018, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DJgs. 109/98 così come modificato dal Lgs.n. 130/2000:

FASCIA	"INCIDENZA CANONE ANNUO/ISE"	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
FASCIA A	non inferiore al 14%	Incidenza canone/valore ISE ridotta al 14% per un contributo teorico massimo di 3.100,00 Euro
FASCIA B	non inferiore al 24%	Incidenza canone/valore ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo di 2.325,00 Euro

6. CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2018 anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipulazione di un nuovo contratto di locazione.
 2. In caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del Bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.
- Le frazioni di mese inferiore a 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

7. DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art 6 della Legge n.392/1978.

Qualora non ricorra il caso su indicato e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari, il Comune provvedere al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede o agli eredi individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l'erede o gli eredi dovranno presentare apposita richiesta al Servizio n. 1-Affari Generali.

8. CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n. 130/00, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01. Inoltre ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune in sede d'istruttoria, può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

9. ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE PI EROGAZIONE

E' di competenza dei Comuni:

- predisposizione e pubblicazione del bando comunale;
- Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria;
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
- inviare alla Regione Calabria, entro i termini stabiliti, atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti in cui viene espressamente dichiarata e certificata la somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per la erogazione del fondo;
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

IN PRESENZA DI UNO DEI SEGUENTI CASI:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al 10% rispetto al canone annuo,

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

10. FORMAZIONI GRADUATORIE

Alla formazione della Graduatoria dovranno provvedere gli uffici comunali secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza dell'Avviso, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute formulerà la relativa Graduatoria Provvisoria sulla base di un ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare anagrafico. (L'incidenza percentuale sarà calcolata con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e, nel caso di parità, le domande saranno collocate in Graduatoria in ordine crescente del valore ISE; in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare).
- La Graduatoria Provvisoria dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o rettifiche.
- Nei successivi dieci giorni, gli uffici comunali istruttori esamineranno i ricorsi e le richieste di rettifica, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura Definitiva della Graduatoria, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria per la ripartizione del finanziamento.

11. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI - DISPOSIZIONI

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2018 e, comunque, cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'ART. 1, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto, se successiva.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti potranno essere applicate eventuali riduzioni sulle quote spettanti.

Pertanto, anche in virtù dei controlli da effettuare, la collocazione in Graduatoria non comporterà, automaticamente, il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

L'Amministrazione, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse, secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà, d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli Inquilini.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il Comune di Marzi non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali imputabili a danno di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dalla Residenza Municipale, li 02/01/2019

Il Responsabile dell' U.T.C.

Ing. Guerino Vizza

